

Art. 42 - Verifica annuale della situazione economica e dei requisiti per l'accesso.

1. Il comune e l'ATER provvedono annualmente:
 - a) alla verifica della situazione economica degli assegnatari sulla base dell'attestazione ISEE, acquisita secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
 - b) alla verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. L'eventuale diversa situazione economica degli assegnatari comporta una variazione del canone di locazione, calcolata ai sensi dell'articolo 36.
3. L'assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto, su specifica e documentata richiesta, alla rideterminazione del canone ai sensi dell'articolo 36, disposta dal comune o dall'ATER entro trenta giorni dall'accertamento della variazione risultante dall'ISE.
4. Ai fini della verifica di cui al presente articolo, i comuni e le ATER stipulano apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.